



COMUNE DI MODENA

N. 359/2021 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 13/07/2021

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di luglio alle ore 11,00 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale.

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente in videoconferenza
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
LUCA' MORANDI ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente in videoconferenza
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assiste il Vice Segretario Generale LUISA MARCHIANO'.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 359

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18/07/1991, N. 17 ART. 12 NELLA CAVA DENOMINATA "ANNOVI" - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la Legge Regionale n.17/1991 “Disciplina delle attività estrattive” norma l’attività estrattiva nella Regione Emilia-Romagna ed affida alle Province il compito di elaborare ed approvare il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) ed ai Comuni la redazione dei Piani delle Attività Estrattive (PAE);
- che la Legge Regionale n.7/2004 “Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali”, all’art. 23 stabilisce che il PIAE possa assumere, previa intesa con i Comuni, il valore e gli effetti del Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE);
- che con deliberazione n. 16 del 2/3/2009 il Consiglio comunale ha approvato l’intesa tra il Comune e la Provincia di Modena sulla variante generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Modena con valore ed effetti di Piani Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Modena, ai sensi dell’art. 27, comma 9, della Legge Regionale n.20/2000;
- che tale intesa costituisce, pertanto, l’approvazione del PAE del Comune di Modena, ai sensi degli articoli 20, 21 e 27, comma 4, della Legge Regionale n.20/2000;
- che con deliberazione di Consiglio provinciale n. 44 del 16 marzo 2009 è stata approvata la Variante Generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) con valore ed effetti di Piano comunale delle Attività estrattive (PAE);
- che tra le aree pianificate nel suddetto PIAE/PAE è compresa, nel Polo estrattivo n. 5 “Pederzona”, la cava denominata “ANNOVI”;

Considerato che il PAE individua:

- gli obiettivi generali e specifici e le conseguenti scelte strategiche con riferimento ai sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali ed economico-estrattivi;
- le aree dove è possibile esercitare le attività estrattive ed i quantitativi estraibili dei diversi materiali;
- le norme tecniche di attuazione relative alle modalità di escavazione e di ripristino e gli indirizzi di recupero e monitoraggio ambientale;
- le prescrizioni derivanti dalla Valutazione Preventiva di Sostenibilità Ambientale (VALSAT), documento che mette in rapporto gli obiettivi e le scelte generali di pianificazione e le relative azioni di trasformazione del territorio con l’individuazione preventiva degli effetti che deriveranno dall’applicazione delle scelte di piano;

Considerato inoltre:

- che la Legge Regionale n.7/2004 prescrive che l’attuazione dei PAE avvenga attraverso accordi con i soggetti privati, obbligatori nelle aree interessate da Poli estrattivi, allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive;

- che è opportuno che tali fasi attuative e di recupero siano regolate da indirizzi di livello intermedio fra le norme di PAE e gli specifici progetti di coltivazione e di ripristino, sia per coordinare gli interventi che interessano più soggetti attuatori, sia per definire meglio gli ambiti all'interno dei quali stipulare gli accordi necessari per raggiungere gli scopi della Legge Regionale n.7/2004;
- che, al fine del perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici delineati dal PAE, con deliberazione n. 29 del 14/07/2011, il Consiglio comunale ha approvato l'Atto di Indirizzo per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena, che individua i contenuti generali degli accordi che i soggetti attuatori saranno chiamati a sottoscrivere;
- che con deliberazione n. 593 del 25/10/2011 la Giunta comunale ha approvato le Linee Guida per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena sulle quali redigere i Piani di Coordinamento (progetti di attuazione), parte integrante degli accordi;
- che con deliberazione n. 584 del 30/10/2018 la Giunta comunale ha approvato il Piano di Coordinamento del Polo estrattivo intercomunale n. 5 "Pederzona" - Fase B1 - e la proposta di Accordo, per l'attuazione del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Modena;
- che l'Accordo, redatto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m. e i. e dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., per il Polo estrattivo n. 5 "Pederzona - Fase B1", è stato sottoscritto in data 29/11/2018 e posto agli atti con protocollo PG 197201 del 06/12/2018;

Considerato altresì:

- che la Ditta GRANULATI DONNINI S.P.A. ha presentato in modalità telematica al Comune di Modena in data 02/12/2020, PG310286 - PG310288 - PG310290, nonché di invio di Errata Corrige PG317961 del 14/12/2020 in sostituzione di alcuni elaborati, istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), relativa al progetto di coltivazione e sistemazione di una cava denominata "ANNOVI" per l'estrazione di ghiaia e sabbia; contestualmente a tale istanza, è stata presentata la domanda di rilascio dell'Autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. n.17/91;
- che in data 16/12/2020, PG321976, il Servizio Ambiente, in qualità di Autorità competente, ha comunicato agli enti potenzialmente interessati la pubblicazione della documentazione pervenuta, relativa alla domanda di VIA per la cava "ANNOVI", con l'invito a far pervenire eventuali integrazioni documentali entro l'11/01/2021;
- che in data 18/01/2021, PG11409, il Servizio Ambiente, ha comunicato l'avvio del procedimento e provveduto a pubblicare l'avviso di deposito all'Albo Pretorio informatico del Comune di Modena a partire dal 18/01/2021, per 60 giorni naturali e consecutivi;
- che in data 28/01/2021, PG27274, l'Autorità competente del procedimento di VIA ha convocato la Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 23/02/2021;
- che in data 22/02/2021 è stato effettuato dal Servizio Ambiente un sopralluogo (agli atti con protocollo PG57646 del 23/02/2021), sulle aree di intervento della cava "ANNOVI", dove si è potuta attestare la conformità tra lo stato di fatto attuale della cava e le Tavole di Progetto;
- che in data 31/03/2021, PG93895, esaminata la documentazione relativa al procedimento di VIA, è stata fatta la richiesta di integrazioni;
- che in data 26/04/2021, PG120750 e in data 03/06/2021, PG164695 (a completamento della

documentazione amministrativa), la ditta GRANULATI DONNINI S.P.A. ha trasmesso le integrazioni richieste;

- che in data 06/05/2021, PG131367, l'Autorità competente del procedimento di VIA ha convocato la prima seduta della Conferenza dei Servizi Decisoria per il giorno 07/06/2021;

- che in base alla L.R. n.4/2018 l'autorità competente adotta, con atto di Giunta, il provvedimento autorizzatorio unico, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Tale provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi;

- che contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di coltivazione della cava e quello di ripristino, durante ed al termine dell'attività;

- che tali atti progettuali prevedono anche l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche e di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;

- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della Legge Regionale n.17/91;

- che il progetto presentato è corredato dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.117/2008;

- che, ai sensi della L. 190/2012 e in riferimento alla Circolare del Segretario Generale del Comune di Modena, distinta al prot. gen. n. 8763 del 23/01/2014, il Dirigente Responsabile dà atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali sia delle società La Modenese Soc. Cons. a r.l. e Granulati Donnini S.p.A. sia del privato "Annovi Albano" e il Dirigente e dipendenti dell'amministrazione, responsabili del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;

- che risulta accertato che la ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della Legge Regionale n.17/91 perché possa procedersi alla stipula della Convenzione;

- che il materiale estraibile è costituito da 208.419 mc di ghiaia e sabbia utile, misurati in cava, corrispondenti a 89.989 mc del Lotto 1, 89.607 mc del Lotto 2 e 28.823 mc del Lotto 3, oltre a 74.932 mc di terra non inquinata, ricavata dallo strato più superficiale del terreno e rifiuti di estrazione;

Dato atto:

- che, relativamente al D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia):

= la ditta "GRANULATI DONNINI S.P.A." risulta iscritta nella White List della Prefettura di Modena dal 01/07/2019, provvedimento di iscrizione prot. n. 49394/2019 (in corso di aggiornamento), attività "Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti", pertanto ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n.120/2020, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del

Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia."

= per la ditta "LA MODENESE SOC. CONS. A R.L." è stata inoltrata la richiesta d'informazione prefettizia alla Prefettura di Modena in data 23/06/2021, ricevuta protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia n. PR_MOUTG_Ingresso_0044438_20210623;

- che la presente convenzione, ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e i., è sottoposta a condizione risolutiva, qualora pervenisse all'Amministrazione informazione prefettizia interdittiva riferita ai contraenti;

Preso inoltre atto che, ai sensi dell'Accordo sottoscritto in data 29/11/2018 dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del Polo estrattivo n. 5 "Pederzona" - Fase B1 - (agli atti con protocollo n. 197201 del 06/12/2018):

- il Signor "ANNOVI ALBANO", in qualità di proprietario, dovrà cedere a titolo gratuito al Comune di Modena, al termine dell'attività estrattiva e di sistemazione, a collaudo delle opere previste in progetto, le aree scavate e ripristinate, come individuate dalla Convenzione in oggetto;

- la ditta "GRANULATI DONNINI S.P.A.", in qualità di esercente l'attività estrattiva, si impegna ad accantonare e mettere a disposizione del Comune di Modena le somme in ragione dei volumi estratti, risultanti dalle Relazioni Annuali, per la realizzazione delle opere compensative, così come stabilito all'art. 6 dell'Accordo sottoscritto;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della convenzione in oggetto, finalizzata alla determinazione delle modalità di esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della Legge Regionale 18/07/1991, n.17, art. 12, per l'attuazione del Progetto di coltivazione e sistemazione della cava denominata "ANNOVI", ed alla definizione delle conseguenti obbligazioni a carico della ditta esercente l'attività "GRANULATI DONNINI S.P.A." e del proprietario delle aree Signor "ANNOVI ALBANO";

Ritenuto altresì opportuno che alla sottoscrizione della Convenzione intervenga anche la ditta "LA MODENESE SOC. CONS. A R.L." in qualità di proprietaria delle aree di cava "Poggi-3AV" e cava "Area-E1", interessate esclusivamente per le superfici che sottendono i volumi utili residui nelle relative scarpate di fine scavo ed il raccordo delle attività della stessa cava "ANNOVI" con la viabilità di comparto;

Vista la proposta di convenzione presentata dalla ditta "GRANULATI DONNINI S.P.A.", tradotta, previa revisione, nello schema di convenzione che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamati:

- il D.P.R. 09/04/1959 n. 128 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 18/07/1991 n. 17 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;

- il D.Lgs. 30/05/2008 n. 117;
- la L.R. 28/10/2016 n. 18;
- il D.P.R. 13/06/2017 n. 120;
- la Legge Regionale 20/04/2018 n. 4;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 85391 del 01/04/2020, con la quale è stato conferito all'arch. Roberto Bolondi l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, Edilizia Privata e Attività Produttive;

Vista la disposizione del Dirigente responsabile del Settore Ambiente, Edilizia Privata e Attività Produttive, prot. n. 85628 del 01/04/2020, di conferma di deleghe all'ing. Loris Benedetti, Dirigente del Servizio Ambiente;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente, ing. Loris Benedetti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive, arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di organizzazione dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

- di approvare lo schema di Convenzione, che in allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'esercizio di attività estrattiva ai sensi della Legge Regionale 18/07/1991, n. 17, art. 12, nella cava denominata "ANNOVI" - ditta esercente "GRANULATI DONNINI S.P.A." per l'attuazione del Progetto di coltivazione e sistemazione della cava;

- di approvare il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.117/2008 dando atto che eventuali modifiche allo stesso dovranno essere preventivamente autorizzate;

- di dare atto:

= che, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione, verranno sottoscritte apposite fidejussioni prestate a garanzia degli obblighi della Convenzione, così come per gli obblighi della manutenzione delle piantumazioni, nella misura e con le prescrizioni specificate nella Convenzione medesima;

= che alla sottoscrizione della Convenzione di cui alla presente deliberazione interverrà anche il Signor “ANNOVI ALBANO” in qualità di proprietario delle aree interessate dall’attività, nonché la ditta “LA MODENESE SOC. CONS. A R.L.” in qualità di proprietaria delle aree di cava “Poggi-3AV” e cava “Area-E1”, interessate esclusivamente per le superfici che sottendono i volumi utili residui nelle relative scarpate di fine scavo, a confine con la stessa cava “Annovi”;

= che il Signor ANNOVI ALBANO, proprietario delle aree, provvederà a cedere a titolo gratuito al Comune di Modena, al termine dell’attività estrattiva e di sistemazione, a collaudo delle opere previste in progetto, le aree scavate e ripristinate, come individuate dalla Convenzione in oggetto;

= che la ditta esercente provvederà ad accantonare e mettere a disposizione del Comune di Modena le somme in ragione dei volumi estratti, risultanti dalle Relazioni Annuali, per la realizzazione delle opere compensative, così come stabilito all’art. 6 dell’Accordo sottoscritto;

- di dare mandato all’ing. Loris Benedetti, Dirigente del Servizio Ambiente, di apportare agli schemi approvati, eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie e di procedere alla sottoscrizione degli atti così modificati, in nome e per conto del Comune di Modena;

- di dare mandato alla Ragioneria di introitare le somme dovute in esecuzione dell’art. 35 della convenzione, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n.17/91, come modificata dall’art. 146 della Legge Regionale n.3/99 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013 (di ridefinizione delle tariffe da applicare, pubblicata sul BUR n. 27 del 29/01/2014), per il 75% relativo alla quota comunale e per il restante 25% da trasferire per il 20% alla Provincia e per il 5% alla Regione);

- di dare atto inoltre:

= che, con successiva determinazione dirigenziale del settore verranno accertate le somme derivanti dagli oneri di attività estrattive per poter finanziare le opere di mitigazione ambientale previste nel PPI 2021-2023;

= che, al termine dell’attività estrattiva e di sistemazione, a collaudo delle opere previste in progetto, con successiva determinazione dirigenziale del Settore Ambiente, Edilizia privata e attività produttive saranno disposte le registrazioni di natura contabile e patrimoniale per la contabilizzazione delle aree scavate e ripristinate che la proprietà cederà al Comune di Modena, con assunzione degli impegni di spesa con imputazione al capitolo 24319/0 “Terreni agricoli, edificabili e n.a.c. - acquisizioni a titolo gratuito di aree (contabilizzazioni)” - Missione 1 Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - PPI 141.107.2873 - e dell’accertamento al capitolo 4444/0 “Contabilizzazioni per acquisizioni a titolo gratuito di aree, diritti di superfici servitù in conto capitale”, con contestuale emissione di relativi mandati e reversali;

= che le scritture contabili saranno assunte con specifico atto del dirigente a quantificazione avvenuta delle somme dovute in esecuzione dell’art. 35 e al perfezionamento della cessione di aree di cui all’art. 43 della Convenzione.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere alla stipula della convenzione;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Vice-Segretario Generale

MARCHIANO' LUISA

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA'
ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18/07/1991, N. 17 ART. 12
NELLA CAVA DENOMINATA "ANNOVI" -----**

----- FRA -----

il COMUNE DI MODENA (che in seguito sarà citato come Comune),
con codice fiscale 00221940364, nella persona del Dirigente
Responsabile del Servizio Ambiente, Ing. Loris Benedetti;-----

----- E -----

le ditte: -----

- "GRANULATI DONNINI S.P.A." (che in seguito verrà citata come
Ditta) Codice Fiscale e numero d'iscrizione presso l'Ufficio del Registro
delle Imprese di Modena 02242950364, con sede a Modena (MO),
località San Damaso, Via Cave Montorsi n. 27/A, rappresentata dalla
Sig.ra Maria Donnini, nata a ----- il -----,
C.F. -----, nella sua qualità di Legale
Rappresentante, residente per la carica a -----,
-----, Via -----;-----

- "LA MODENESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L." Codice Fiscale
e numero d'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di
Modena 02872700360, con sede legale a Magreta di Formigine (MO),
Via Pederzona n. 16/A, rappresentata dal Sig. Rossano Gianferrari, nato a
----- il -----, C.F. -----, nella sua
qualità di Legale Rappresentante, residente per la carica a Magreta di
Formigine (MO), Via Pederzona n. 16/A;-----

il Signor:-----

- "ANNOVI ALBANO" nato a ----- il -----, residente
a -----, Via -----, C.F. -----,
in qualità di proprietario di aree che ricadono all'interno del perimetro
del Polo n. 5 "Pederzona" (in seguito Polo 5);-----

----- PREMESSO -----

- che la Ditta GRANULATI DONNINI S.P.A. interviene in qualità di
esercente l'attività estrattiva e di avente titolo di disponibilità dell'area di

cava denominata “ANNOVI”, assumendo contestualmente anche gli impegni presi dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del Polo estrattivo n. 5 “Pederzona – Fase B1”, contenuti nell’Accordo sottoscritto in data 29/11/2018, rispondendone in solido relativamente a quanto attinente alla cava “ANNOVI”; -----

- che il Sig. ANNOVI ALBANO interviene in qualità di proprietario dei terreni identificati come “ANNOVI” nonché firmatario dell’Accordo sottoscritto in data 29/11/2018 per il Polo estrattivo n. 5 “Pederzona – Fase B1”, concedente la disponibilità delle aree alla Granulati Donnini S.p.A.;-----

- che la Ditta LA MODENESE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. interviene in qualità di proprietaria delle aree di cava “Poggi-3AV” e cava “Area-E1”, interessate esclusivamente per le superfici che sottendono i volumi utili residui nelle relative scarpate di fine scavo ed il raccordo delle attività della stessa cava “ANNOVI” con la viabilità di comparto, nonché firmataria dell’Accordo, sottoscritto in data 29/11/2018, per il Polo estrattivo n. 5 “Pederzona – Fase B1”, posto agli atti con protocollo PG197201 del 06/12/2018;-----

- che la Ditta GRANULATI DONNINI S.P.A. ha presentato in modalità telematica al Comune di Modena in data 02/12/2020, PG310286 – PG310288 – PG310290, nonché invio di Errata Corrige PG317961 del 14/12/2020 in sostituzione di alcuni elaborati, istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), relativa al progetto di coltivazione e sistemazione di una cava denominata “ANNOVI” per l'estrazione di ghiaia e sabbia; contestualmente a tale istanza, è stata presentata la domanda di rilascio dell’Autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91; -----

- che in data 16/12/2020, PG321976, il Servizio Ambiente, in qualità di Autorità competente, ha comunicato agli enti potenzialmente interessati la pubblicazione della documentazione pervenuta, relativa alla domanda di VIA per la cava “ANNOVI”, con l’invito a far pervenire eventuali integrazioni documentali entro il 11/01/2021; -----

- che in data 18/01/2021, PG11409, il Servizio Ambiente, ha comunicato l'avvio del procedimento e provveduto a pubblicare l'avviso di deposito all'Albo Pretorio informatico del Comune di Modena a partire dal 18/01/2021, per 60 giorni naturali e consecutivi;-----
- che in data 28/01/2021, PG27274, l'Autorità competente del procedimento di VIA ha convocato la Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 23/02/2021;-----
- che in data 22/02/2021 è stato effettuato dal Servizio Ambiente un sopralluogo (agli atti con protocollo PG57646 del 23/02/2021), sulle aree di intervento della cava "ANNOVI", dove si è potuta attestare la conformità tra lo stato di fatto attuale della cava e le Tavole di Progetto; -
- che in data 31/03/2021, PG93895, esaminata la documentazione relativa al procedimento di VIA, è stata fatta la richiesta di integrazioni; -----
- che in data 26/04/2021, PG120750, la ditta GRANULATI DONNINI S.P.A. ha trasmesso le integrazioni richieste; -----
- che in data 03/06/2021, PG164695 e in data 15/06/2021, PG179094, sono pervenute a completamento della documentazione antimafia, le integrazioni richieste;-----
- che in data 06/05/2021, PG131367, l'Autorità competente del procedimento di VIA ha convocato la Conferenza dei Servizi Decisoria per il giorno 07/06/2021;-----
- che il competente Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Modena, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi, esprimendo il proprio parere favorevole, acquisito al Protocollo con PEC n. 180622 del 16/06/2021;---
- che nell'ambito della Conferenza dei Servizi del/2021 è stato sottoscritto il Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, assunto agli atti con protocollo PG..... del/2021, che costituisce la conclusione motivata della Conferenza di Servizi contenente specificatamente le determinazioni e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto; -----

- che in base alla L.R. 4/2018 l'autorità competente adotta, con atto di Giunta, il provvedimento autorizzatorio unico, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Tale provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi; -----

- che la cava è ricompresa nel Polo estrattivo n. 5 "Pederzona" pianificato dalla Variante Generale al Piano Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Modena (PIAE), con valenza di Piano per le Attività Estrattive per il Comune di Modena (PAE), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 16/03/2009; -----

- che la L.R. 7/2004 prescrive che l'attuazione dei PAE avvenga attraverso accordi con i soggetti privati, obbligatori nelle aree interessate da Poli estrattivi, allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive; -----

- che è opportuno che tali fasi attuative e di recupero siano regolate da indirizzi di livello intermedio fra le norme di PAE e gli specifici progetti di coltivazione e di ripristino, sia per coordinare gli interventi che interessano più soggetti attuatori, sia per definire meglio gli ambiti all'interno dei quali stipulare gli accordi necessari per raggiungere gli scopi della L.R. 7/2004; -----

- che al fine del perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici delineati dal PAE, con deliberazione n. 29 del 14/07/2011 il Consiglio Comunale ha approvato l'Atto di Indirizzo per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena, che individua i contenuti generali degli accordi che i soggetti attuatori saranno chiamati a sottoscrivere; -----

- che con deliberazione n. 593 del 25/10/2011 la Giunta comunale ha approvato le Linee Guida per l'attuazione del Piano per le Attività

Estrattive del Comune di Modena, sulle quali redigere i Piani di Coordinamento (progetti di attuazione), parte integrante degli accordi;---

- che con deliberazione n. 584 del 30/10/2018 la Giunta comunale ha approvato il Piano di Coordinamento del Polo estrattivo intercomunale n. 5 "Pederzona" – Fase B1 - e la proposta di Accordo, per l'attuazione del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Modena; -----

- che l'Accordo, redatto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m. e i. e dell'art. 11 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., per il Polo estrattivo n. 5 "Pederzona - Fase B1", è stato sottoscritto in data 29/11/2018 e posto agli atti con protocollo PG 197201 del 06/12/2018;---

- che l'area oggetto della presente Convenzione è identificata al Catasto Terreni del Comune di Modena al Foglio 192, Mappale 193parte, oltre ai mappali 236parte e 258parte, ricompresi nelle cave "Poggi-3AV" e "Area-E1" (scarpate di rilascio e zone di raccordo e sistemazione corrispondenti), e confina: -----

a) a nord con residue proprietà Annovi Albano (Foglio 192, parte residua del Mappale 193, oltre ai Mappali 178 e 180), Annovi Giuliano (Foglio 192, Mappali 85 e 217), La Modenese Soc. Cons. a r.l. (Foglio 192, mappale 235), in Comune di Modena; -----

b) ad est con proprietà' La Modenese Soc. Cons. a r.l. (Foglio 192, parte residua dei Mappali 236 e 258), in Comune di Modena; -----

c) a sud e sud-ovest con proprietà Benedetti Emilio (Foglio 2, Mappale 323), Benedetti Alcide (Foglio 2, Mappale 324), Benedetti Mara e Benedetti Paola (Foglio 2, Mappale 246), Benedetti Mara (Foglio 2, Mappale 239), in Comune di Formigine; -----

d) ad ovest, settore settentrionale della cava, con proprietà C.E.A.G. S.r.l. (Foglio 192, Mappale 251), in Comune di Modena; -----

- che la disponibilità dei suoli oggetto della presente Convenzione deriva dai seguenti titoli: -----

- Scrittura Privata, preliminare di vendita, stipulato a giugno 2018, tra il Sig. Annovi Albano e la ditta Granulati Donnini S.p.A. riguardante un appezzamento di terreno posto all'interno del Polo

estrattivo n. 5 “Pederzona” (Foglio 192, Mappale 193parte), in Comune di Modena;-----

- Contratto di affitto di terreno ghiaioso stipulato in data 27/11/2020 tra la proprietà La Modenese Soc. Cons. a r.l. e la ditta Granulati Donnini S.p.A., riguardante appezzamenti di terreno posti all’interno del Polo estrattivo n. 5 “Pederzona” (Foglio 192, Mappali 236parte e 258parte), in Comune di Modena; -----

- che interessati dall’attività estrattiva vera e propria saranno i Mappali 193parte, 236parte e 258parte, del Foglio 192, in Comune di Modena;----

- che contestualmente alla domanda è stato presentato il Piano di coltivazione della cava e quello di ripristino, durante ed al termine dell’attività; -----

- che tali atti progettuali prevedono anche l’esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, e di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività; -----

- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all’art. 13 della L.R. 17/91; -----

- che relativamente al D.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia): -----

- la ditta “GRANULATI DONNINI S.P.A.” risulta iscritta nella White List della Prefettura di Modena dal 01/07/2019, provvedimento di iscrizione Prot. n. 49394/2019 (in corso di aggiornamento), attività “Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti”, pertanto ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge 120/2020, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l’iscrizione nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell’informazione antimafia." -----
- per la ditta “LA MODENESE SOC. CONS. A R.L.” è stata inoltrata la richiesta d’informazione prefettizia alla Prefettura di Modena in

data 23/06/2021, ricevuta protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia n. PR_MOUTG_Ingresso_0044438_20210623;-----

- che la presente convenzione, ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i., è sottoposta a condizione risolutiva, qualora pervenisse all'Amministrazione informazione prefettizia interdittiva riferita ai contraenti; -----

- che ai sensi della L. 190/2012 e in riferimento alla Circolare del Segretario Generale del Comune di Modena, distinta al prot. gen. n. 8763 del 23/01/2014, il Dirigente Responsabile dà atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali sia delle società La Modenese Soc. Cons. a r.l. e Granulati Donnini S.p.A. sia del privato “Annovi Albano” e il Dirigente e dipendenti dell'amministrazione, responsabili del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone; -----

- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione; -----

- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. del/2021;-----

- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti del Comune (atti che in seguito saranno citati come Progetto);-----

- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:-----

a) documentazione amministrativa:-----

- Fascicolo R01 – Documentazione amministrativa (Visura per immobile
- Estratti catastali – Titolo conferente la disponibilità dei terreni – Diritto di escavazione in avvicinamento a proprietà confinanti - Certificato

- Camera di Commercio – Iscrizione alla White List - Nomina Direttore Responsabile); -----
- Fascicolo R08i - Proposta di convenzione (Integrazioni del 26/04/2021);-----
- b) documentazione tecnica: -----
- Fascicolo R02 - Relazione Geologica e idrogeologica; -----
 - Fascicolo R03i - Relazione tecnica del Piano di coltivazione e sistemazione (Integrazioni del 26/04/2021);-----
 - Fascicolo R04 - Relazione del progetto di sistemazione vegetazionale;--
 - Fascicolo R05i – Programma Economico-finanziario, Computo metrico estimativo (Integrazioni del 26/04/2021);-----
 - Fascicolo R06 - Documentazione fotografica; -----
 - Fascicolo R07i - Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione (art. 5, comma 3 D.lgs. 117/2008) - (Integrazioni del 26/04/2021); -----
 - Fascicolo A – Vincoli e tutele; -----
 - Fascicolo B – Relazione di individuazione e valutazione degli impatti Ambientali;-----
 - Fascicolo Ci – Piano di Monitoraggio degli impatti ambientali (Integrazioni del 26/04/2021);-----
 - Fascicolo D – Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera; -----
 - Fascicolo E – Sintesi non tecnica;-----
 - Fascicolo I - Nota integrativa (Integrazioni del 26/04/2021);-----
- c) tavole fuori testo: -----
- Tav. T01: Stato di fatto – Planimetria generale su base topografica - Corografia e Capisaldi – scale varie; -----
 - Tav. T01a: Planimetria stato di fatto Strada Pederzona – Viabilità di accesso al cantiere, piazzole di scambio (Integrazioni del 26/04/2021); ---
 - Tav. T02: Stato di fatto - Planimetria dello stato di fatto - scala 1:1000;-
 - Tav. T03: Stato di fatto - Planimetria catastale su base topografica - particellare - scala 1:2000; -----
 - Tav. T04: Progetto – Planimetria delle Opere preliminari – scala 1:150/1000;-----

- Tav. T05: Progetto - Planimetria di minimo scavo - Vincoli - scala 1:1000;-----
 - Tav. T06: Progetto - Planimetria di massimo scavo - scala 1:1000;-----
 - Tav. T07i: Progetto – Planimetria di sistemazione morfologica – Ipotesi di minimo scavo - scala 1:1000 (Integrazioni del 26/04/2021); -----
 - Tav. T08i: Progetto – Planimetria di sistemazione morfologica – Ipotesi di massimo scavo - scala 1:1000 (Integrazioni del 26/04/2021); -----
 - Tav. T09i: Progetto – Planimetria di sistemazione vegetazionale - scala 1:1000 (Integrazioni del 26/04/2021);-----
 - Tav. T10i: Sezioni 1 - 2 - 3 (Opere Preliminari – Coltivazione – Sistemazione morfologica e vegetazionale) - scala 1:500 (Integrazioni del 26/04/2021);-----
 - Tav. T11: Progetto - Planimetria delle aree in cessione – scala 1:2000;--
- Ciò premesso, la ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.-----
- Le premesse sono parte integrante della Convenzione. -----

TITOLO I

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – RISPETTO DELLA CONVENZIONE -----

La presente convenzione, predisposta ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera e) della L.R. 17/91, viene sottoscritta per l'attuazione del Progetto di coltivazione e sistemazione della cava "ANNOVI", nel rispetto dell'Accordo per il Polo estrattivo n. 5 "Pederzona" – Fase B1 - sottoscritto dalle ditte La Modenese Soc. Cons. a r.l. e Granulati Donnini S.p.A. e dal Sig. Annovi Albano in data 29/11/2018, posto agli atti con protocollo PG197201 del 06/12/2018. -----

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA -----

L'attività estrattiva oggetto della presente Convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 18/07/1991 n. 17. - L'autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione. -----

La durata complessiva dell'autorizzazione è fissata in anni cinque, salvo richiesta di proroga ai sensi della citata L.R. 17/1991.-----

ART. 3 - GARANZIA FINANZIARIA-----

Alla firma del presente atto la Ditta dovrà prestare al Comune, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, le garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni di cui ai successivi artt. 36, 37 e 37bis.-----

ART. 4 - DENUNCIA DI INIZIO LAVORI -----

La Ditta dovrà comunicare la data di inizio dei lavori nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, così come modificato dall'art. 20 del D.lgs. 25 novembre 1996 n. 624 e dall'art. 147 della L.R. 3/99, al Comune, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Modena), ad ARPAE Servizio Sistemi ambientali – Area Prevenzione ambientale – Area Centro (per quanto di competenza in tema di monitoraggio ambientale) e all'AUSL competente. Analogamente la Ditta dovrà comunicare la sospensione, la ripresa e la fine dei lavori. ----

Contestualmente alla denuncia di esercizio la Ditta dovrà trasmettere all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Modena) e all'AUSL competente copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto e del Documento di Sicurezza e Salute (DSS) ai sensi del D.lgs. 25 novembre 1996 n. 624. -----

In applicazione di quanto previsto dalla L.R. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art. 41, i soggetti titolari dell'autorizzazione estrattiva trasmettono al Comune e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Modena), contestualmente alla denuncia di esercizio, i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava. L'aggiornamento di tali dati identificativi dovrà avvenire annualmente con la presentazione delle Relazioni Annuali.-----

I dati trasmessi possono essere rettificati/specificati entro 15 giorni dalla

trasmissione degli stessi, a norma del punto 4 della D.G.R. 1783/2017 in applicazione dell'art. 41, comma 3, lett. A) della L.R. 18/2016. -----

ART. 5 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE -----

La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione è fissata in anni 3 (tre) per la fase di estrazione e in anni 2 (due) per la fase di ripristino, per un totale di anni 5 (cinque) a partire dalla data di approvazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico, nel rispetto delle fasi indicate all'art. 19. -----

ART. 6 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA -----

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i seguenti dati significativi della cava: -----

- Comune di Modena;-----
- tipo di materiale estratto; -----
- denominazione della cava; -----
- progettista;-----
- ditta esercente e relativo recapito telefonico;-----
- direttore responsabile e relativo recapito telefonico; -----
- sorvegliante e relativo recapito telefonico;-----
- estremi dell'atto autorizzativo;-----
- scadenza dell'autorizzazione;-----
- eventuali proroghe dell'autorizzazione. -----

TITOLO II

OPERE PRELIMINARI

ART. 7 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA -----

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, caposaldi costituiti da picchetti metallici inamovibili numerati e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo, opportunamente rilevati, cartografati in scala adeguata e corredati di schede monografiche; copia di tale cartografia dovrà essere fornita contestualmente all'inizio dei lavori al Comune. -----

ART. 8 - RECINZIONE -----

La Ditta dovrà provvedere alla realizzazione e alla manutenzione della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a 1,5 m. Lungo la recinzione dovranno essere posizionati appositi cartelli monitori ogni 40 m. In corrispondenza del previsto accesso all'area di cava dovrà essere posto in opera un cancello metallico idoneo ad impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati.-----

ART. 9 – TERRAPIENI PERIMETRALI-----

La Ditta dovrà realizzare i terrapieni di contenimento degli impatti come indicato in progetto: in particolare la creazione degli argini di mitigazione provvisori sui fronti nord, sud e sud-ovest, inerbimenti compresi. -----

ART. 10 – FOSSI DI GUARDIA -----

Lungo i lati della cava dovranno essere realizzati fossi di guardia disposti come indicato nelle tavole progettuali per evitare l'ingresso delle acque superficiali esterne, di sezione tale da consentire il loro smaltimento in un ricettore idoneo. Le eventuali acque interne derivanti dalle precipitazioni e dalle lenti limoso-sabbiose intercettate in fase di escavazione dovranno essere raccolte e allontanate nello stesso ricettore. -----

ART. 11 – PIANI DI MONITORAGGIO E GESTIONE -----

La Ditta GRANULATI DONNINI S.P.A. si impegna a dare attuazione al “Piano di monitoraggio” della cava “ANNOVI”, secondo le modalità individuate al Fascicolo Ci, così come si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi (procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale della cava “ANNOVI”).-----

La Ditta GRANULATI DONNINI S.P.A. è tenuta a concorrere, per la parte di propria competenza, al monitoraggio ambientale complessivo del Polo 5, secondo le modalità approvate con DGC n. 584 del 30/10/2018 (Piano di Coordinamento relativo all’attuazione della “Fase B1”, del Polo n. 5 “Pederzona” in Comune di Modena), nonché dall’Allegato 1 alle NTA del PAE del Comune di Modena “Prescrizioni ARPA”.-----

ART. 11bis – PIEZOMETRI -----

Per il monitoraggio periodico delle acque sotterranee, la Ditta dovrà recepire le prescrizioni del Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, ed utilizzare la rete individuata nel Fascicolo Ci, con specifico utilizzo dei 2 piezometri denominati CC1 e CA4, posti rispettivamente a monte e a valle, captanti l'acquifero A0, per i quali è previsto, per tutto il periodo di attività della cava, il monitoraggio con frequenza trimestrale (profilo H1 del fascicolo 2.5 del Piano di Coordinamento).-----

Il monitoraggio delle acque sotterranee a presidio della cava in oggetto dovrà essere così strutturato:-----

I dati di monitoraggio del livello di falda che verranno prodotti durante le attività di coltivazione e sistemazione dell'area, dovranno necessariamente riportare i valori di soggiacenza riferiti sia al piano ribassato, sia al piano campagna originario.-----

Il programma di monitoraggio sulla qualità delle acque sotterranee, mediante analisi chimica dei parametri indicati nel Progetto, dovrà proseguire fino al momento del rilascio del certificato definitivo di regolare esecuzione delle opere di sistemazione, di cui all'art. 38. -----

Qualora durante l'attività di monitoraggio si riscontrassero incrementi parametrici significativi rispetto alle conoscenze pregresse o superamenti della C.S.C. riportata nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/06, riconducibili alle attività di estrazione, il parametro dovrà essere immediatamente verificato e comunicato con le modalità previste dal PIAE art. 46, comma 5, punto g).-----

Tale anomalia dovrà essere segnalata al Comune di Modena, ad ARPAE (Servizio Sistemi Ambientali – Area Prevenzione ambientale - Area Centro) ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Modena), contestualmente all'informazione della ripetizione del parametro. -----

In caso di inaccessibilità durante il monitoraggio di uno dei piezometri, dovrà essere ripristinato e recuperato il campionamento prontamente nei

giorni seguenti e comunque prima della successiva campagna di controllo. -----

In ogni caso il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia della frequenza delle letture sia delle analisi. La prima campagna di misura, che servirà come termine di confronto per i successivi controlli, dovrà essere effettuata prima dell'inizio degli scavi.-----

I risultati dei rilievi piezometrici ed i certificati di analisi chimica dovranno essere forniti al Comune di Modena, ad ARPAE Servizio Sistemi ambientali – Area Prevenzione ambientale – Area Centro ed all' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Modena), entro i 30 (trenta) giorni dall'esecuzione dei prelievi, e tali dati, opportunamente elaborati per definire l'andamento quantitativo e qualitativo dei corpi idrici sotterranei, dovranno essere allegati alla relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori di cui al successivo art. 26. -----

Ai fini della tutela delle acque sotterranee all'interno dell'area di cava non potranno esservi serbatoi di combustibili o altre sostanze pericolose.-

Ai fini della verifica degli eventuali impatti sull'area circostante il vuoto da attività estrattive ripristinato con i rifiuti inerti utilizzati per il ripristino, il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà proseguire per due anni dopo la completa ultimazione dei lavori di ripristino a frequenza semestrale.-----

ART. 12 - STRADA DI ACCESSO – POLVEROSITA'-----

Gli automezzi pesanti diretti o provenienti dalla cava potranno utilizzare esclusivamente i percorsi previsti dagli elaborati di progetto fino alla viabilità pubblica. -----

Dovrà inoltre essere garantita la ripulitura della viabilità asfaltata eventualmente interessata. -----

La Ditta è tenuta a recepire e rispettare integralmente le prescrizioni del Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, sia relativamente alle misure gestionali di mitigazione, sia alle campagne di monitoraggio delle polveri da attuarsi presso il ricettore identificato come R13/R15, più

prossimo alla cava, per le quali si rimanda alle modalità individuate al Fascicolo Ci “Piano di monitoraggio degli impatti ambientali”. -----

ART. 13 - CONTENIMENTO DEL RUMORE-----

La Ditta dovrà recepire e rispettare integralmente le prescrizioni del Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, sia relativamente alle misure gestionali di mitigazione, sia alle campagne di monitoraggio del rumore da attuarsi presso il ricettore identificato come R13/R15, più prossimo alla cava, per le quali si rimanda alle modalità individuate al Fascicolo Ci “Piano di monitoraggio degli impatti ambientali”. -----

L'attività estrattiva non dovrà produrre emissioni sonore superiori ai limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti per le diverse zone acustiche presenti. -----

ART. 14 - CONTROLLO ARCHEOLOGICO-----

La Ditta è tenuta ad acquisire l'assenso archeologico dalla Soprintendenza, di cui all'art. 18.5 delle norme tecniche del PSC/POC/RUE comunale vigente, secondo le modalità puntualizzate dalla medesima Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna, e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nel proprio parere di competenza, prodotto nel procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale della cava “ANNOVI”, acquisito agli atti con protocollo PG20871 del 25/01/2021. -

Si prescrive un'assistenza archeologica in corso d'opera, garantita per almeno due metri di profondità (salvo eventuali ulteriori prescrizioni). Le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico della Soprintendenza, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite dalla stessa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica. Si segnala fin da ora che, nel caso in cui durante le ricerche venissero intercettati depositi archeologici e/o resti strutturali, sarà necessario procedere al loro scavo stratigrafico. A seguito dei risultati delle indagini e della consegna della relazione archeologica, la Soprintendenza trasmetterà il proprio parere di competenza o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni. Si fa inoltre condizione di dare a questa

Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.

TITOLO III

ATTIVITA' ESTRATTIVA E DI RIPRISTINO

ART. 15 - SUPERFICIE DI CAVA -----

La superficie interessata dall'intervento di coltivazione e sistemazione della cava "ANNOVI" è di mq 45.986, comprensiva di circa 27.810 mq di area a piano campagna di nuova escavazione, di 8.190 mq di superficie lasciata a piano campagna quale fascia perimetrale di rispetto, di circa 3.150 mq individuati sulle scarpate perimetrali in avanzamento ad est (superficie sottesa a fondo cava) e circa 6.836 mq in disponibilità a piano ribassato entro le cave pregresse "Poggi-3AV" e "AREA-E1" a servizio delle attività di cava (viabilità e accesso ai fronti di attacco) e di raccordo per le opere di sistemazione.-----

Sarà oggetto di escavazione una superficie, calcolata a piano campagna, pari a circa 27.810 mq, corrispondenti a mq 11.300 del Lotto 1, mq 12.990 del Lotto 2 e mq 3.520 del Lotto 3. -----

La superficie destinata all'escavazione, indicata al comma precedente, si riferisce all'ipotesi di utilizzazione anche della superficie vincolata posta lungo il lato sud, di superficie complessiva pari a 340 mq, ripartita nei Lotti 2 e 3, relativa alle fasce di rispetto di n. 2 sostegni della Linea elettrica aerea di Media Tensione, di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59; si richiamano, pertanto, le condizioni riportate ai successivi artt. 19, 20 e 21. -----

ART. 16 - PROFONDITA' DI SCAVO -----

La profondità massima raggiungibile è di -12,00 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e riferiti al caposaldo inamovibile individuato negli atti di progetto. -----

ART. 17 - MATERIALI ESTRAIBILI-----

Il materiale estraibile è costituito da 208.419 mc di ghiaia e sabbia utile, misurati in cava, corrispondenti a 89.989 mc del Lotto 1, 89.607 mc del

Lotto 2 e 28.823 mc del Lotto 3, oltre a circa 74.932 mc di terra non inquinata, ricavata dallo strato più superficiale del terreno e rifiuti di estrazione. -----

Nel caso di mancato ottenimento della deroga di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59, il volume massimo estraibile è pari a 204.240 mc di ghiaia e sabbia utile oltre a 73.930 mc di terra non inquinata, ricavata dallo strato più superficiale del terreno, e rifiuti di estrazione. -----

L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo art. 26. Ai volumi così determinati del materiale estratto verranno applicate le corrispondenti tariffe di cui al successivo art. 35. -----

ART. 18 – PRESENZA DI RIFIUTI INERTI -----

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati volumi significativi di materiali diversi da quello autorizzato, ne dovrà essere data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la loro consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 35 della presente convenzione se tali materiali verranno accantonati per essere riutilizzati durante i lavori di ripristino. Tali materiali costituiscono rifiuti di estrazione come da art. 3, comma 1, punto d) del D.lgs. 30/05/2008 n. 117, pertanto dovranno essere gestiti secondo le indicazioni del Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione (Fascicolo R07i).-----

ART. 19 –TEMPI E FASI DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO-----

Nella coltivazione e nel ripristino l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dal relativo progetto, ed in particolare: -----

- l'attività di coltivazione avverrà in tre lotti annuali successivi identificati nel progetto; -----
- alla fine del primo anno di esercizio dovrà essere completato il primo lotto d'escavazione ed eseguito il ritombamento di almeno il 50% del fondo cava, escluso il riporto di terreno vegetale; -----
- alla fine del secondo anno di esercizio dovrà essere completato il secondo lotto d'escavazione ed eseguito il ritombamento di almeno il

50% del fondo cava, escluso il riporto di terreno vegetale; dovrà inoltre essere completata la sistemazione del fondo del primo lotto; -----
- alla fine del terzo anno di esercizio dovrà essere completato il terzo lotto d'escavazione ed eseguito il ritombamento di almeno il 50% del fondo cava, escluso il riporto di terreno vegetale; dovrà inoltre essere completata la sistemazione del fondo del secondo lotto; -----
- alla fine del quarto anno di esercizio dovranno essere completati tutti i lotti di escavazione ed eseguito il completo ritombamento del fondo cava; -----
- alla fine del quinto ed ultimo anno di esercizio dovranno essere completate tutte le opere di sistemazione, morfologiche e vegetazionali, di tutti i fronti di scavo e del fondo cava, con la realizzazione di tutti gli inerbimenti, dei rimboschimenti, della viabilità di comparto, dei sentieri e di ogni altra opera prevista nel progetto, incluse eventuali riprese, finiture, sostituzione delle fallanze e cure colturali. -----

La ditta dovrà comunicare l'avvenuto completamento dell'escavazione dei singoli lotti di scavo. -----

ART. 20 – MODALITA' DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE -----

L'inizio delle escavazioni è subordinato alla realizzazione delle opere preliminari di cui al Titolo II della presente Convenzione. -----

L'attività di escavazione dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. -----

In ogni momento della lavorazione la terra non inquinata dovrà risultare asportata per una distanza minima di 2 m dal ciglio superiore del fronte di scavo e avere una pendenza minore o uguale a 30° misurati sull'orizzontale. Tutte le operazioni dovranno comunque risultare tali da garantire la stabilità dei fronti e la sicurezza degli operatori secondo quanto previsto dalle vigenti norme di Polizia mineraria. -----

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo, un caposaldo inamovibile di controllo, dandone comunicazione al Comune, da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione. -----

ART. 21 – MODALITA' DEI LAVORI DI RIPRISTINO-----

L'attività di ripristino dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto; la modalità di sistemazione da autorizzare è quella naturalistica, che prevede il ripristino a piano campagna delle fasce di rispetto ad est e sud (proprietà confinanti e tratto di Strada Pederzona), il recupero di una parte del fondo cava alla quota di -10,50 m dal piano campagna, il rinfianco delle scarpate definitive a pendio unico con inclinazione pari a 20° e delle scarpate provvisorie (previste in arretramento nelle prossime fasi di attuazione) a pendio unico con inclinazione a 30° e la rivegetazione dell'intera cava secondo quanto definito nel progetto di sistemazione vegetazionale. -----

Il quantitativo di materiale disponibile per il ripristino è di 74.932 mc, ed è costituito da: -----

- mc 22.248 di terra non inquinata, ricavata dallo strato più superficiale del terreno, da utilizzare per la ricostituzione del suolo produttivo e per i riporti indicati precedentemente; -----

- mc 52.684 di rifiuti inerti, ripartiti in 41.715 mc di cappellaccio e 10.969 mc di scarti e spurghi, da utilizzare per i lavori di ripristino morfologico. -----

Il quantitativo di materiale necessario per il ripristino complessivo della cava è di 77.470 mc. -----

Considerate le modalità di ripristino dell'area estrattiva, viene richiesto l'impiego di 2.538 mc di materiale da importare, necessario per il recupero naturalistico definitivo, in aggiunta ai 74.932 mc presenti in cava. -----

Il materiale importato, da utilizzarsi per i ripristini, conformemente a quanto dichiarato nel Fascicolo R07i "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione", dovrà essere costituito da materiali terrosi sterili o vegetali che rispettino quanto previsto dagli artt. 46 delle NTA del PAE e 54 delle NTA del PIAE, dall'art. 12A delle NTA del PTCP, nonché le specifiche dettate dal D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal DPR n. 120/2017 in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo e/o dei sottoprodotti,

nonché dal D.lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii. per quanto riguarda i rifiuti di estrazione. -----

Ad ulteriore chiarimento di quanto sopra riportato, anche sulla base di specifiche indicazioni condivise da Comune ed ARPAE-MO, si precisa che, in base alla destinazione finale della area di cava in esame, i terreni destinati al ripristino devono presentare caratteristiche chimiche con concentrazioni conformi ai limiti previsti dalla tabella 1 colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale), dell'allegato 5, Parte quarta, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (da attestarsi nelle dichiarazioni da allegare da parte della ditta titolare alle importazioni di terre per le opere di ripristino di cava). -----

In particolare, dovranno pertanto essere privilegiati i materiali di copertura (cappellaccio) e/o sterili (limi di frantoio) provenienti da siti e/o cave interne al Polo 5; questi ultimi limi, nel rispetto anche delle prescrizioni riportate dal documento ARPA del 11/03/2011 e di quanto contenuto nella circolare della Provincia di Modena, Servizio Sicurezza del Territorio e Programmazione Ambientale, agli atti con prot. n. 41408 del 07/04/2011, in merito ai materiali provenienti da impianti di frantumazione di lapidei. Tali materiali di importazione potranno essere utilizzati per i ritombamenti a piano campagna e nelle porzioni basali dei riporti per la sistemazione del fondo cava e delle scarpate. -----

Dovranno inoltre essere privilegiati i materiali di copertura (cappellaccio) e/o gli sterili (limi di frantoio) provenienti da siti e/o cave interne al Polo 5, questi ultimi nel rispetto della sovraordinata legislazione vigente in materia di terre e rocce da scavo in merito ai materiali provenienti da impianti di frantumazione di lapidei. -----

Prima di provvedere all'esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporti di materiale, la Ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri ed autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti. -----

La Ditta dovrà comunicare al Servizio Ambiente del Comune, tramite posta elettronica certificata (ambiente@cert.comune.modena.it), l'intenzione di portare all'interno della cava i terreni, specificandone il

cantiere d'origine, la tipologia e la quantità, allegando le analisi chimiche previste dalle norme vigenti, oltre alla cartografia con individuazione dell'area di cava dove verranno depositati in cumuli detti materiali. -----

A partire dalla data di comunicazione il materiale potrà essere depositato in cava, il deposito dovrà durare 15 giorni, dovrà essere segnalato da apposito cartello identificativo indicante la data e il cantiere di provenienza; tale importazione dovrà essere trascritta sul "Registro delle Prescrizioni" di cava di cui all'art. 52 del DPR 128/59 e, allo scadere del periodo di deposito, il materiale potrà essere utilizzato per i ripristini dell'area di cava. -----

La Ditta dovrà attestare il conferimento del materiale esterno nell'area di cava, mediante trascrizione sul "Registro delle Prescrizioni" di cava (art. 52 del DPR 128/59). -----

Il titolare della autorizzazione estrattiva, oltre alle figure individuate nel D.lgs. 117/2008, è responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitegli da terzi. La terra non inquinata di copertura non potrà essere ceduta a terzi, ma dovrà essere accantonata nell'area di cava, per essere riutilizzata durante i lavori di ripristino. -----

L'inerzia della Ditta nei lavori di ripristino ambientale, come previsti dall'art. 19, tale da compromettere la conclusione, anche parziale, dell'attività di recupero entro i tempi programmati può comportare la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/91. -----

ART. 22 – PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE-

I rifiuti di estrazione prodotti, ed importati, durante l'attività di escavazione dovranno essere utilizzati per il ripristino morfologico del vuoto prodotto, secondo quanto indicato nel "Piano di gestione dei rifiuti da estrazione" (nel rispetto delle indicazioni del D.lgs. 117/2008, e del DPR 13 giugno 2017, n. 120 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo).-----

ART. 23 - LAVORI DI RIPRISTINO FINALE DIFFORMI-----

Nel caso in cui, a lavori di ripristino finale ultimati, fossero riscontrate, da parte del Comune, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concederà un termine massimo di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui ai successivi art. 36 e 37, facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa.-----

ART. 24 – LAVORI DI MANUTENZIONE -----

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree pubbliche e/o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva fissata all'art. 5 della presente Convenzione, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 23 e delle eventuali proroghe previste dall'art. 33. La Ditta s'impegna a provvedere ad un'adeguata manutenzione delle piantumazioni eseguite sulla base del progetto approvato, per un periodo di almeno 3 anni dalla messa a dimora, indipendentemente dalla data di scadenza della presente Convenzione. -----

ART. 25 - CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITA' -----

La Ditta è obbligata, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91:-----

- ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di ripristino così come previsto nel progetto; -----

- ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo; -----

- ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative; -----

La Ditta è inoltre obbligata, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 30/05/2008 n. 117:-----

- ad utilizzare i rifiuti di estrazione derivanti dall'attività estrattiva per il riempimento dei vuoti prodotti ai fini del ripristino così come previsto dal Piano di gestione parte integrante del progetto. -----

Il mancato rispetto della convenzione comporta la sospensione dell'autorizzazione estrattiva di cui all'art. 2. -----

ART. 26 - RELAZIONE ANNUALE -----

La Ditta dovrà presentare al Comune, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Modena) e ad ARPAE Servizio Sistemi ambientali – Area Prevenzione ambientale – Area Centro una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:-----

- cartografia dello stato di fatto riferita al 15 settembre di ogni anno, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di ripristino e di quelle relative allo stoccaggio della terra non inquinata e dei rifiuti di estrazione; -----

- computo metrico dei materiali estratti (distinti in materiale utile, terra non inquinata e rifiuti di estrazione); -----

- relazione sull'utilizzo dei materiali estratti, nonché sull'utilizzo di eventuali materiali di provenienza esterna, impiegati per ritombamenti e distinti per quantità e qualità. -----

- relazione sui monitoraggi ambientali (piezometri, polveri e rumore) di cui agli artt. 11bis, 12 e 13. Tale relazione dovrà essere trasmessa oltre che al Comune ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Modena) anche ad ARPAE Servizio Sistemi ambientali – Area Prevenzione ambientale – Area Centro. -----

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata. -----

Il quantitativo del materiale utile estratto, a tutto il 15 settembre e indicato nella relazione, sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al successivo art. 35. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.-----

Analoga relazione, completa di elaborati e di documentazione fotografica, dovrà essere presentata in sede di istanza di svincolo della garanzia fideiussoria come indicato all'art. 38. -----

La relazione dovrà contenere i risultati del controllo archeologico di cui all'art. 14, a firma dell'archeologo incaricato. -----

Contestualmente alla presentazione della Relazione Annuale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art.41, i soggetti titolari dell'autorizzazione estrattiva trasmettono al Comune e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Modena), l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava. -----

I dati trasmessi possono essere rettificati/specificati entro 15 giorni dalla trasmissione degli stessi, a norma del punto 4 della D.G.R. 1783/2017 in applicazione dell'art. 41, comma 3, lett. A) della L.R. 18/2016. -----

TITOLO IV

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 27 – COSTRUZIONI ACCESSORIE-----

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non sono necessarie le autorizzazioni edilizie previste dalla L.R. 25/11/2002 n° 31 e successive modifiche ed integrazioni. -----

Non necessitano quindi di autorizzazione le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere di recinzione, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi lavori di ripristino. -----

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o

permanente, dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.-----

I locali per il ricovero dei servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di ripristino di cui al precedente art. 21. -----

ART. 28 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO-----

Fermo restando il rispetto del parere, acquisito agli atti con protocollo PG20871 del 25/01/2021, rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna, e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (come specificato al precedente art. 14), qualora, durante le fasi di escavazione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche al Comune di Modena. -----

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo con benestare scritto della competente autorità. -----

In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione. Nel caso in cui eventuali ritrovamenti siano tali da rendere necessaria una modifica alle escavazioni o alle risistemazioni, la Ditta dovrà presentare un nuovo piano di escavazione e/o un nuovo progetto di ripristino ai sensi del successivo art. 32 secondo capoverso.-----

ART. 29 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI-----

Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta s'impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare e al Comune e a sospendere immediatamente i lavori. Questi potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.-----

ART. 30 - RISCHI EMERGENTI-----

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente rappresentati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata.-----

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, che il titolare dell'autorizzazione s'impegna ad eseguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.-----

ART. 31 – DANNI -----

Nel caso che, nell'esercizio dell'attività, siano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune notificherà all'interessato la situazione di danno verificatasi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività estrattiva. Qualora tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure di cui al successivo art. 41 l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato al Comune a titolo di indennizzo. Analogamente

indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino. La Ditta esclude fin d'ora il Comune da ogni responsabilità in caso di danni a terzi derivanti o collegati alle attività esercitate nella cava di cui alla presente Convenzione.-----

TITOLO V

VARIANTI, PROROGHE E DEROGHE AL PROGETTO

ART. 32 – VARIANTI AL PROGETTO -----

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di ripristino finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi, del quantitativo di materiale estraibile.-----

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di ripristino finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11,12,13,14. In questo caso la Ditta dovrà assumersi gli oneri residui previsti nella presente Convenzione che dovranno venire a far parte del Progetto di variante e della relativa nuova Convenzione che sostituirà, a tutti gli effetti, la presente. A tale scopo dovrà essere accertato, in contraddittorio fra la Ditta ed il Comune il tipo e l'entità dei lavori costituenti onere residuo mediante apposito verbale di constatazione.-----

ART. 33 – PROROGA DELLA CONVENZIONE -----

Qualora, in seguito a fatti ostativi alla coltivazione della cava come previsto agli artt. 19 e 20, si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15 comma 2 della L.R. 17/91, la presente Convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione; le eventuali proroghe non possono, comunque, avere durata superiore ad anni 1 (uno).

ART. 34 – DEROGHE-----

L'attività estrattiva in progetto prevede il pieno rispetto delle distanze di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59 ed il rispetto delle distanze dai confini di proprietà. L'escavazione in deroga dalle distanze previste dall'art. 104 è subordinata al rilascio di specifica Autorizzazione di competenza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Modena). L'eventuale escavazione in deroga, in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e passibile delle sanzioni previste dalle vigenti leggi. L'escavazione in deroga alle distanze dai confini di proprietà è subordinata all'assenso dei confinanti.-----

TITOLO VI

ONERI E GARANZIE

ART. 35 – TARIFFE-----

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 15 ottobre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013, pubblicata sul BUR n. 27 del 29/01/2014.-----

Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione annuale di cui al precedente art. 26.-----

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti punti alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; un'eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.-----

La trasmissione e l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi

utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava, così come richiamato ai precedenti articoli 4 e 26, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art.41, costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del 10% rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva, nei tempi e nei modi stabiliti. -----

ART. 35bis – OPERE COMPENSATIVE-----

La Ditta GRANULATI DONNINI S.P.A. si impegna ad accantonare e mettere a disposizione del Comune di Modena le somme in ragione dei volumi estratti, risultanti dalle Relazioni Annuali, per la realizzazione delle opere compensative, così come stabilito all'art. 6 dell'Accordo sottoscritto in data 29/11/2018 dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del Polo estrattivo n. 5 "Pederzona" – Fase B1, posto agli atti con protocollo PG197201 del 06/12/2018.-----

ART. 36 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE -----

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione la Ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate: -----

a) l'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito in Euro 217.126,73 (duecentodiciassettemilacentosei/73 euro) corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal Computo metrico estimativo allegato al progetto per l'esecuzione sia delle opere di sistemazione, morfologiche e vegetazionali, per il completo recupero naturalistico della cava, sia dei monitoraggi ambientali.-----

b) la garanzia di cui al precedente punto a) è costituita per mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa contratta in data presso la ferma restando la possibilità di cambiare Istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza. -----

c) la Ditta dovrà effettuare tutti i rinnovi tacitamente e automaticamente fino al rilascio della prescritta liberatoria di cui al successivo art. 38.-----

d) entro 15 giorni dalla data di scadenza della fideiussione, la Ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata. La mancata attestazione di cui alla precedente lettera c), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie.-----

e) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio le seguenti clausole: -----

- il mancato versamento da parte della Ditta della garanzia del premio o del costo annuo delle fideiussioni non infirma le obbligazioni nei confronti del Comune di Modena, dell'Istituto o Compagnia fideiussore; -

- indipendentemente da qualsiasi fatto secondario o clausola solo il Comune di Modena è autorizzato a dichiarare la sussistenza delle condizioni per lo svincolo della fideiussione e quindi per la cessazione dell'efficacia della garanzia a proprio favore; -----

- fintanto che il Comune non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'Istituto o la Compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione del Comune una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa trasmessa all'Istituto o Compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze delle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto o sostitutivo del Comune;-----

- l'Istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui all'art. 1944 comma 2 del Codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria; -----

f) all'inizio di ogni anno, su richiesta del proponente, sulla base della relazione annuale di cui al precedente art. 26 ed in relazione allo stato di

avanzamento delle opere di ripristino, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fideiussoria.-----

ART. 37 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DELLE PIANTUMAZIONI-----

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni, da eseguire sulla base del progetto approvato, per un periodo di 3 anni dal momento della conclusione di tutte le opere di rimboschimento, documentate da una comunicazione di fine lavori, la Ditta dovrà prestare alla firma della presente convenzione, ulteriore fideiussione di Euro 7.086,68 (settemilaottantasei/68 euro), pari al 20% dei costi di rimboschimento e manutenzione, da mantenere per i 3 anni successivi al completamento delle opere di risistemazione; tale garanzia è costituita a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa contratta in data presso la ferma restando la possibilità di cambiare istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro dieci giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza. -----

Il contratto fideiussorio dovrà contenere le clausole indicate al punto c), d) ed e) del precedente art. 36. -----

ART. 37bis - GARANZIA PER OPERE COMPENSATIVE -----

La Ditta GRANULATI DONNINI S.P.A. si impegna inoltre, su richiesta del Comune, a rilasciare una ulteriore specifica polizza fidejussoria, fino alla concorrenza dell'importo determinato come specificato al punto 6.4 dell'Accordo per il Piano di Coordinamento del Polo estrattivo n. 5 "Pederzona" – Fase B1, sottoscritto in data 29/11/2018, a garanzia delle opere compensative. Tale ulteriore polizza fidejussoria, a garanzia delle somme afferenti la cava "ANNOVI", oggetto della presente convenzione, sarà richiesta ad avvenuta approvazione, da parte del Comune di Modena, del progetto esecutivo di una o più opere, previste nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici. -----

ART. 38 - SVINCOLO DELLE GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 36 E 37 -----

Lo svincolo delle fideiussioni è regolato come segue: -----
a completa ultimazione dei lavori di ripristino di cui agli atti di progetto e
previa richiesta della Ditta corredata da un'attestazione di ultimazione
lavori a firma del Direttore responsabile e dalla relazione di cui al
precedente art. 26, il Comune libererà la garanzia di cui all'art. 36,
contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente
Convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori
dovrà risultare da un primo parziale certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal Comune sulla base di apposito procedimento di verifica
finale; detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di
sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 giorni dalla
data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma
precedente. Trascorsi tre anni dal completamento delle opere di
ripristino, il Comune, previa richiesta della Ditta, verificherà lo stato di
attecchimento delle piantumazioni e lo stato dell'ambiente nell'area
circostante il vuoto ripristinato attraverso i risultati del monitoraggio di
cui agli artt. 11 e 11bis. -----

Il buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta
manutenzione dovrà risultare da apposito certificato definitivo di regolare
esecuzione rilasciato dal Comune sulla base di apposita verifica. Detto
certificato dovrà essere notificato alla Ditta entro 90 giorni dalla data di
protocollo di ricevimento della richiesta al quale seguirà lo svincolo della
garanzia di cui all'art. 37. -----

E' ammesso, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il collaudo
parziale della cava, intendendo le porzioni di cava che hanno completato
i lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di
sistemazione di cui agli atti di progetto e previa richiesta motivata della
ditta. Le modalità di procedimento rimangono le medesime di cui al
precedente comma. Fermo restando che detta possibilità non costituisce
deroga al termine ultimo stabilito per la conclusione delle sistemazioni
previste in progetto. -----

Gli oneri per le eventuali spese tecniche che il Comune ritenga necessarie e funzionali all'accertamento della regolare esecuzione delle opere realizzate saranno a carico della Ditta. -----

ART. 39 - VIGILANZA E CONTROLLI -----

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore Responsabile ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari. ---

ART. 40 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI -----

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai Regolamenti comunali, dalle Direttive provinciali e regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale sia nazionale. -----

ART. 41 – CONTENZIOSO -----

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, i quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro. Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.p.c. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Modena. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.-----

ART. 42 – SANZIONI -----

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L. R. 18/91 n. 17. -----
Le attività di gestione di rifiuti non autorizzata che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle circolari e leggi regionali.-----

Si pone inoltre in risalto che la mancata trasmissione dei dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto di cui agli

artt. 4 e 26 della presente Convenzione, oltre al verificarsi degli altri casi indicati all'art. 41, comma 3, lett. a) e b) della L.R. 18/2016, comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi dell'art. 41, comma 3 e comma 4 della medesima Legge Regionale. -----

ART. 43 – CESSIONE DELLE AREE -----

Ai sensi dell'Accordo sottoscritto in data 29/11/2018 dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del Polo estrattivo n. 5 "Pederzona" – Fase B1, fra i cui firmatari risulta il Signor Annovi Albano, lo stesso Annovi Albano dovrà cedere al Comune di Modena, al termine dell'attività estrattiva e di sistemazione, a collaudo delle opere previste in progetto, le aree scavate e ripristinate sottese al Mappale 193parte, del Foglio 192 del NCT del Comune di Modena, come individuate nella Tavola T11 "Planimetria delle aree in cessione", per una superficie complessiva di 22.770 mq.-----

Il Signor Annovi Albano si impegna fin d'ora a cedere gratuitamente le aree scavate e ripristinate di cui al comma precedente. -----

La cessione dell'area di cui sopra avverrà in qualsiasi momento il Comune lo richieda; la cessione delle aree avverrà a seguito di semplice richiesta scritta del Comune di Modena, al termine delle escavazioni e delle opere di risistemazione ambientale, inverdimenti compresi. -----

Le aree verranno cedute gratuitamente quando saranno libere da trascrizioni pregiudizievoli, censi, livelli, oneri reali, privilegi generali e speciali, pesi o ipoteche e da vincoli di qualsiasi natura. -----

Ogni onere e spesa per la cessione di dette aree, comprese quelle tecniche necessarie per eseguire frazionamenti, accatastamenti, rettifiche, ecc., rimangono a carico della Ditta.-----

Si dà atto che alla Ditta saranno applicate le agevolazioni di cui all'art.32, comma 2 del D.P.R. 601/1973, giusto Interpello 909 - 24/2015, art.11 - Legge 27 luglio 2000 n.212 dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna, in considerazione che tali aree, a conclusione delle attività di coltivazione e ripristino, saranno destinate a verde naturale attrezzato a

fruizione pubblica (sentieri, prati stabili, zone boscate, zone umide e radure), pertanto le stesse sono da considerarsi aree per urbanizzazioni. --
Relativamente ai quantitativi di materiale nelle aree in cessione, sottesi ai fronti attivi e/o di futuro ampliamento, per i quali ad oggi non è possibile l'estrazione, il Comune si impegna a concedere il diritto di scavo su tale materiale, alla escavazione del quale dovranno essere tuttavia corrisposti gli oneri comunali di legge (tariffe regionali e opere compensative).-----

TITOLO VII

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 44 – REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI-----

La ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione della presente Convenzione all'Ufficio del Registro, con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.-----

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Ditta. -----

Modena, lì

PER IL COMUNE

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Ambiente
Ing. Loris Benedetti

PER LA DITTA

GRANULATI DONNINI S.P.A.
Sig.ra Maria Donnini

Sig. ALBANO ANNOVI

PER LA DITTA

LA MODENESE SOC. CONS. A R.L.
Sig. Rossano Gianferrari

La GRANULATI DONNINI S.P.A. a conoscenza della Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013, che prevede la “Ridefinizione delle tariffe di cui all’art. 12 della Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.”, conferma con la sottoscrizione del presente atto, la volontà di

proseguire con quanto indicato all'art. 6 dell'Accordo sottoscritto in data 29/11/2018 dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del Polo estrattivo n. 5 "Pederzona" – Fase B1, posto agli atti con protocollo PG197201 del 06/12/2018, così come richiamato all'art. 35bis della presente convenzione. -----

PER LA DITTA
GRANULATI DONNINI S.P.A.

Sig.ra Maria Donnini



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18/07/1991, N. 17 ART. 12 NELLA CAVA DENOMINATA "ANNOVI" - APPROVAZIONE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 2165/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 07/07/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(BENEDETTI LORIS)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18/07/1991, N. 17 ART. 12 NELLA CAVA DENOMINATA "ANNOVI" - APPROVAZIONE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 2165/2021.

Modena li, 07/07/2021

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BOLONDI ROBERTO)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18/07/1991, N. 17 ART. 12 NELLA CAVA DENOMINATA "ANNOVI" - APPROVAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 2165/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 07/07/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18/07/1991, N. 17 ART. 12 NELLA CAVA DENOMINATA "ANNOVI" - APPROVAZIONE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 2165/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 08/07/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale